

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 316

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore STEFANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 MAGGIO 2006

Modifica dell’articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.389, in materia di assoggettamento a contribuzione degli elementi accessori della retribuzione

ONOREVOLI SENATORI. - Alcune sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), soprattutto nel Veneto, hanno in passato contestato taluni addebiti per presunte violazioni contributive nei confronti di aziende che avevano corrisposto indennità o gratifiche stabilite *una tantum* dai contratti di categoria.

Queste presunte violazioni contributive non si riferivano all'assoggettamento a contribuzione di tali indennità, bensì al mancato assoggettamento a contribuzione della loro potenziale incidenza sulla tredicesima mensilità, sulle ferie o festività: incidenza peraltro non verificatasi, anzi espressamente esclusa dagli accordi fra le parti.

Una tale estensibilità *ope legis* non appare ancora oggi fondata sulla normativa vigente, nemmeno di settore, tantomeno in via analogica; ancora di più appare ledere gravemente il principio della libertà della contrattazione sindacale, non potendosi demandare ad alcuni funzionari provinciali dell'INPS l'arbi-

trato sulla validità degli accordi stipulati fra le parti.

Oltre alle normali sanzioni, calcolate su quote di retribuzione mai corrisposte, viene addebitata alle ditte anche la perdita dei benefici della fiscalizzazione degli oneri sociali, prevista per i datori di lavoro che non rispettano i contratti collettivi di lavoro; violazione questa che appare assolutamente paradossale in quanto la mancata corrispondenza degli elementi aggiuntivi alla retribuzione imputata ai datori di lavoro viene espressamente prevista dagli accordi sindacali. Pertanto le sanzioni che derivano da tali ipotetiche violazioni ammontano ad importi estremamente rilevanti, sicuramente non proporzionati all'entità della presunta omissione.

Si ritiene, pertanto, opportuno, al fine di chiarire definitivamente la questione in sede legislativa e di evitare ingiustificate limitazioni alla libertà contrattuale, che il Parlamento approvi il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di cui al comma 1 la retribuzione dovuta in base ai contratti od agli accordi collettivi di qualsiasi livello non può essere individuata in difformità dalle obbligazioni, dalle modalità e dai tempi di adempimento quali risultano dalla definizione delle parti stipulanti in sede dei contratti o degli accordi stessi, anche con riferimento alle clausole riguardanti la computabilità di emolumenti erogati a vario titolo nella base di calcolo di istituti contrattuali, ovvero riguardanti la quantificazione di tali emolumenti onnicomprensiva dell'incidenza su ogni istituto retribuito diretto o indiretto.

1-*ter*. Al fine di cui al comma 1 valgono le clausole per la limitazione dell'incidenza di cui al comma 1-*bis* relativamente ad istituti retributivi introdotti da accordi integrativi aziendali in aggiunta a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro».

